

Vademecum Inps sulle prestazioni occasionali (c.d. Nuovi Voucher)

L' Inps, qualche giorno fa, ha pubblicato il Vademecum contenente le indicazioni per rendere più veloci gli adempimenti richiesti sia a chi intende utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale , sia ai prestatori d'opera.

Il documento riepiloga la procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale e gli adempimenti da rispettare.

L'Istituto precisa che in alcuni punti la rigidità della procedura è dettata dalla necessità di "adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro".

.....

L'Inps ha pubblicato un vademecum contenente le indicazioni per fruire correttamente delle prestazioni di lavoro occasionale, seguendo la normativa introdotta dalla manovra correttiva, D.L. 50/2017.

Le regole sono poche , ma tassative.

Facciamo quindi seguito alle ns. precedenti comunicazioni sul tema, per presentarVi sinteticamente lo strumento, utile sia per gli utilizzatori quanto per i prestatori, in quanto li accompagna, passo dopo passo, nei loro adempimenti.

Registrazione

Il primo adempimento necessario è la registrazione di utilizzatore e prestatore a PrestO, la piattaforma telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale (non quindi sulla quella vecchia dei voucher).

Adempimenti per l'utilizzatore

L'utilizzatore dopo la registrazione deve provvedere a:

- creare la provvista economica e cioè il portafoglio virtuale, tramite F24 o PagoPa (in entrambi i casi sono necessari dei tempi tecnici perché le somme confluiscono nel portafoglio dell'utilizzatore e siano da questo visualizzabili ed utilizzabili);
- può quindi procedere con l'inserimento delle prestazioni lavorative di cui intende usufruire per il Contratto di Prestazione Occasionale o di cui ha usufruito nel caso

del Libretto Famiglia (la dichiarazione è infatti preventiva solo nel primo caso, mentre nel secondo è successiva).

- Per il CPO, almeno 60 minuti prima della prestazione, l'utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura.

Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata.

Adempimenti per il prestatore

Il prestatore deve necessariamente adempiere alla registrazione e

- entro tre giorni dalla data della prestazione, può confermare la prestazione eseguita (è una facoltà, non un obbligo) e, in tal caso, l'utilizzatore non potrà revocare la prestazione (questa è in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro).
- qualora la prestazione si sia realmente svolta, entro tre giorni dalla data della prestazione, può confermare la prestazione eseguita anche dopo la revoca da parte dell'utilizzatore.

Revoca dell'utilizzatore

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocarla entro il termine tassativo del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Di seguito, Vi proponiamo il Vademecum nella sua interezza.

Più sotto, riteniamo utile riportare un riassunto delle precisazioni (di cui Vi abbiamo fornito notizia con ns. precedente pubblicazione dello scorso mese di luglio) oggetto di una lunga circolare Inps sull'argomento.

Le prestazioni occasionali in pochi click

Utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale è semplice e veloce a patto che si rispettino alcune regole – poche ma tassative - la cui mancata osservanza può creare disservizi non riconducibili all'Inps.

La procedura messa in atto, infatti, che per alcuni aspetti può sembrare rigida, in verità non lo è o, se in alcuni casi lo è, questo dipende solo dalla necessità di adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro.

Utilizzatore e prestatore sono tenuti a svolgere pochissimi adempimenti, che riepiloghiamo così.

Adempimento di registrazione di utilizzatore e prestatore:

L'utilizzatore e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali.

Un primo errore da evitare è la registrazione sulla "vecchia" procedura dei voucher. Le due procedure, quella dei voucher e quella delle prestazioni occasionali, corrono su binari paralleli e non si intersecano MAI. E' questo il motivo per cui:

- essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;*
- registrarsi, ora, sulla vecchia procedura non consente l'utilizzo del CPO Contratto di prestazione occasionale e del LF Libretto Famiglia (e viceversa: chi deve utilizzare voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 deve registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova dedicata alle Prestazioni Occasionali, e questa regola vale sia per il prestatore che per il committente);*
- i limiti economici della vecchia procedura dedicata ai voucher non inficiano quelli della nuova. Uno stesso lavoratore può guadagnare fino a 7.000 euro nell'anno civile coi voucher e un ulteriore importo fino a 5.000 euro con le Prestazioni occasionali. Lo stesso dicasi per i limiti economici cui soggiace l'utilizzatore/committente.*
- Il prestatore non riceve più la INPS card che riceveva all'atto della registrazione (una ventina di giorni dopo la chiamata del Contact center, per la verità) sulla procedura voucher. Nel caso in cui il prestatore, ad oggi, riceva la Inps card significa che ha sbagliato a registrarsi: invece di registrarsi sulla nuova procedura lo ha fatto sulla vecchia procedura informatica. Nella nuova procedura dedicata alle Prestazioni occasionali il prestatore, infatti, all'atto della registrazione deve comunicare il proprio iban (che sia collegato a un conto corrente, a un libretto postale o a una carta di credito a lui intestati o cointestati) su cui riceverà, direttamente dall'Inps, i compensi per le prestazioni lavorative che ha reso. In mancanza di tale indicazione in procedura il prestatore riceverà un bonifico domiciliato che*

potrà riscuotere in circolarità presso gli uffici postali del territorio nazionale, al costo di € 2,60 a suo carico.

Per quanto riguarda il prestatore, gli adempimenti a suo carico si esauriscono nella registrazione sopra descritta. Nessuna altra operazione in procedura gli è richiesta se non la - eventuale e discrezionale - conferma dell'avvenuta prestazione di cui si dirà in seguito.

Adempimenti a carico dell'utilizzatore

1) Creazione della provvista economica. Portafoglio virtuale

Dopo essersi registrato l'utilizzatore deve necessariamente alimentare il proprio portafoglio virtuale.

Può farlo, ad oggi, in due modi, tramite:

- F24
- PagoPa

In entrambi i casi sono necessari dei tempi tecnici perché le somme "pagate" confluiscono nel portafoglio dell'utilizzatore e siano da questo:

- Visualizzabili
- Utilizzabili

Più precisamente per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili perché le somme giungano nella disponibilità dell'utilizzatore, e in ogni caso tale tempistica è determinata da Agenzia delle Entrate e banche. In nessun caso tali tempi sono comprimibili da Inps.

Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono molto ristretti e in alcuni casi addirittura le somme versate possono confluire nel portafoglio dell'utilizzatore in tempo reale, in altri casi possono servire alcuni giorni.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le Persone Giuridiche sono tenute ad indicare sull'F24 il proprio codice fiscale e non quello del legale rappresentante, per consentire la corretta imputazione delle somme.

2) Inserimento delle prestazioni lavorative.

Una volta che l'utilizzatore si è registrato e ha creato il proprio portafoglio virtuale, e gli importi risultano visualizzabili in procedura, può procedere con l'inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire (nel caso del CPO) o di cui ha usufruito (nel caso del Libretto famiglia).

Due precisazioni:

- per poter dichiarare dei rapporti di lavoro in procedura, non è sufficiente aver versato le somme tramite F24 o PagoPa. Ma è indispensabile che le stesse siano contabilizzate e rese disponibili in procedura.

I tempi di accredito dell'F24 sono variabili, infatti i sette giorni lavorativi necessari in generale sono indicativi e suscettibili di variazione.

- *Come detto, la dichiarazione è preventiva solo nel caso del CPO Contratto di prestazione occasionale, nel caso del Libretto famiglia è successiva.*

*Nel CPO **Contratto di prestazione occasionale**, almeno 60 minuti prima della prestazione, l'utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura.*

Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata. Si richiama pertanto l'attenzione degli utenti sulla necessità di inserire con molta cura i dati necessari, in particolar modo l'importo che si intende pagare al prestatore.

L'Istituto non assume responsabilità in relazione per pagamenti avvenuti erroneamente per responsabilità relative a errate comunicazioni dell'utilizzatore.

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocarla entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Quest'ultima si riferisce alle singole giornate che possono (e devono) essere revocate singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.

Es. numero 1- prestazione del giorno 5 settembre 2017. Può essere revocata fino alle 23:59 dell'8 settembre 2017

Es. numero 2- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017. Il lavoratore il 7 settembre sta male e non si presenta a lavoro. L'utilizzatore può revocare la prestazione del 7 settembre fino alle 23:59 del 10 settembre.

La prestazione dell'8 settembre può svolgersi normalmente, nonostante che quella relativa al 7 sia stata revocata.

Nel caso in cui l'utilizzatore revochi la prestazione e il prestatore invece ritenga di aver lavorato può confermare in procedura di aver reso la prestazione, annullando così, di fatto, la revoca inserita dall'utilizzatore.

Questo meccanismo tutela naturalmente il prestatore e scongiura ipotesi di revoche illegittime ma spiega anche il motivo per cui, una volta effettuata la revoca, le somme che erano state impegnate per la prestazione non tornano immediatamente nel portafoglio dell'utilizzatore.

Infatti, il prestatore, nell'arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione e anche dopo la revoca da parte dell'utilizzatore, può sempre confermare la prestazione in realtà eseguita, per cui le somme devono restare vincolate (almeno per i tre giorni successivi alla prestazione) nel portafoglio elettronico per l'eventualità in cui debbano essere utilizzate per retribuire la prestazione (revocata dall'utilizzatore ma confermata dal prestatore).

La comunicazione della prestazione da parte di un **imprenditore agricolo** segue regole diverse.

La stessa può essere inserita in procedura per un arco temporale di tre giorni al massimo, senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate.

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocare l'intera prestazione inserita (per tutti i giorni ivi indicati) entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Non è possibile revocare le singole giornate in quanto l'orario di lavoro indicato non è collocabile all'interno di una singola giornata.

Es. numero 1- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017 per un totale di 15 ore lavorative. L'utilizzatore può revocare la prestazione di tutti e tre i giorni 6/7/8 settembre fino alle 23:59 dell'11 settembre.

La dichiarazione con cui l'utilizzatore comunica all'Inps l'avvenuta prestazione nel caso del **Libretto Famiglia** è successiva rispetto alla prestazione e deve essere inserita in procedura entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

Il fatto che la prestazione sia successiva e venga inserita a "cose fatte" non ha reso necessario prevedere a livello normativo un regime di revoca, come invece avviene del contratto di prestazione occasionale, dove la dichiarazione è preventiva e può accadere che una prestazione programmata e calendarizzata poi effettivamente non abbia luogo e debba pertanto essere revocata (termini di legge).

Tutte le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione vengono pagate al lavoratore entro il 15 del mese.

Tutte le prestazioni che, per dimenticanza, vengono inserite oltre il giorno 3 del mese, vengono retribuite il mese successivo.

Attività facoltative del prestatore

Il prestatore, nell'arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre confermare la prestazione eseguita (è una facoltà, non un obbligo), in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro, e in tal caso l'utilizzatore non potrà revocare la prestazione.

Inoltre il prestatore, nell'arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può confermare la prestazione eseguita anche dopo la revoca da parte dell'utilizzatore, se la prestazione si è realmente svolta.

Il nuovo lavoro occasionale

Quadro normativo

Articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Le prestazioni di lavoro occasionali

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma.

Limiti economici

Si prevedono, per l'utilizzo, alcuni limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Eccezioni: Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Computabilità e tassazione

I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Limite di durata

E' previsto un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Divieti

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Pause e riposi

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).

Erogazione dei compensi

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto.

In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (Libretto Famiglia e Contratto prestazione occasionale) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero,

in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

Gestione delle prestazioni e controllo

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

- *direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);*
- *avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l'utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS).*
- *dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;*
- *dagli enti di patronato, esclusivamente per i seguenti servizi:*
 - *registrazione del prestatore;*
 - *tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.*

Le assicurazioni sociali obbligatorie

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate.

Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Libretto Famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Compenso:

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore (cioè il netto percepito dal lavoratore);
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;

- *l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.*
- * *Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.*

Contratto di prestazione occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Compenso:

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.

Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Limiti all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, nel novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

E', altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere*
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;*
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo più sotto*

Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;*
- la misura del compenso pattuita;*
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;*
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;*
- il settore di impiego del prestatore;*
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.*

Revoca:

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa,

l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

- a) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;*
- b) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;*
- c) la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS.*

Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

- *Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di*

lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Il regime per l'agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti si prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;*
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;*
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;*
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.*

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Compenso minimo: *Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;*
- area 2: € 6,94;*
- area 3: € 6,52.*

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione

lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- *i dati identificativi del prestatore;- la misura del compenso pattuita;*
- *il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;*
- *la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;*
- *altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.*

La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore.

La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell'avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

- a. *tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;*
- b. *in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare.*

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

Profili sanzionatori

Si prevede che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Il bonus baby sitting e la gestione dell'utilizzo dei buoni lavoro accessorio

L'Istituto continuerà ad emettere i voucher baby-sitting di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby-sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Resta ferma l'utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017.

Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.